

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960

(27<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036) (D'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 284, 287, 288
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	285, 286, 287
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	284, 285, 286, 287, 288
DE LUCA . . . . .	285
PALESMO . . . . .	285, 286

« Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare » (1260) (D'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri) (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 288, 290, 291, 292
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	289, 290, 291, 292
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	289, 290, 291, 292
VENUDO . . . . .	290

« Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1293) (D'iniziativa del deputato Fornale ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	284
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	284

*La seduta è aperta alle ore 10,20.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Iannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vallauri, Venudo e Vergani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

*A N G E L I L L I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: « Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1293) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fornale ed altri: « Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

**C A I A T I, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Onorevole Presidente, la pregherei di voler rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge, per dar modo al Governo di acquisire ulteriori nuovi elementi da sottoporre alla considerazione della Commissione stessa per una più approfondita valutazione del problema.

**P R E S I D E N T E.** Se non si fanno osservazioni, in accoglimento della richiesta fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia ».

**C A I A T I, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Mi permetto di ricordare che, quando nella seduta scorsa la discussione del presente disegno di legge venne sospesa, il senatore Palermo era in sostanza d'accordo sulla proposta di dare agli aiutanti di battaglia, invece di un nuovo coefficiente, una indennità di cinquemila lire mensili; era, però, rimasta insoluta la questione della pensionabilità, e la Commissione mi diede l'incarico di accertare se esistesse, o meno, la possibilità di pensionare detto assegno, in relazione a eventuali precedenti.

Posso ora riferire che non ho trovati precedenti in tal senso. In verità, nell'ambito della nostra Amministrazione, esistono due indennità parzialmente pensionate, ma si tratta di indennità di natura particolare, che non hanno nulla a che vedere, quindi, con l'indennità in argomento.

Una è l'indennità di volo, e tutti sappiamo per quali motivi essa viene concessa; l'altra è l'indennità militare speciale, corrisposta ai carabinieri, per i quali anche i limiti di età sono abbreviati agli effetti di una loro permanenza in servizio e per i quali, inoltre, esistono problemi di rischio, che sono appunto collegati alla anzidetta indennità militare speciale.

Questi che ho citato sono, dunque, i soli due casi di indennità pensionate, pensionate, però, soltanto parzialmente, e aventi caratteri e giustificazioni del tutto particolari.

Perciò, ripeto, per quanto riguarda la pensionabilità dell'indennità proposta per gli aiutanti di battaglia, non esistono veri e propri precedenti.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

Prego, pertanto, il senatore Palermo, nello stesso interesse di coloro che attendono il provvedimento, di non insistere sulla richiesta che l'indennità sia pensionabile, per modo che il disegno di legge possa essere approvato e avere, possibilmente, effetto dal 1° gennaio prossimo.

P A L E R M O . Credo necessario tornare ad insistere sulla tesi da noi sostenuta, e cioè che l'aiutante di battaglia è un grado superiore a quello di maresciallo maggiore; che è un grado che si conquista in guerra; e che, poichè noi ci auguriamo che guerre non avvengano più, gli aiutanti di battaglia rappresentano una categoria destinata col tempo a diminuire, fino all'esaurimento.

Ora, con la famosa legge delega, agli aiutanti di battaglia venne dato lo stesso coefficiente, cioè lo stesso stipendio dei marescialli maggiori, vale a dire lo stesso emolumento fu attribuito a due gradi diversi. Per ovviare, appunto, a tale inconveniente ho presentato, insieme con un altro senatore, il disegno di legge in esame. Si è obiettato che il grado di aiutante di battaglia non viene dato in tempo di pace, e sono perfettamente d'accordo in ciò: però si tratta sempre di un grado, tanto è vero che anche in tempo di pace l'aiutante resta aiutante di battaglia e il maresciallo maggiore maresciallo maggiore.

Mi permetto di ricordare alla Commissione che durante la prima guerra mondiale — non so se altrettanto sia avvenuto nel corso della seconda — furono creati i cosiddetti « colonnelli brigadieri », cioè a dire colonnelli con mansioni di comandanti di brigata, ai quali furono attribuiti tutti gli emolumenti spettanti ai generali di brigata.

C A D O R N A , *relatore*. In tal caso non si trattava, però, di un grado, ma di una funzione.

P A L E R M O . Quanto detto dal senatore Cadorna dà maggior valore alla mia tesi, perchè nel caso degli aiutanti di battaglia si tratta, invece, di un grado vero e proprio, anche se il grado stesso non viene conferito in tempo di pace. D'altra parte, non so ren-

dermi conto della ragione per cui gli interessati non debbano avere, anche agli effetti economici, il riconoscimento del proprio grado, per il fatto che hanno conquistato tale grado sul campo di battaglia.

Tutto ciò, a ogni modo, come premessa. L'onorevole Sottosegretario, di fronte all'esigenza di evitare tutte le spinose questioni che sorgerebbero da un eventuale ritocco del sistema dei coefficienti, ha proposto di dare agli aiutanti di battaglia un'indennità di cinquemila lire mensili, non pensionabili, però, in quanto appunto si tratta di indennità.

Ma vorrei osservare all'onorevole Sottosegretario che in questo caso di tutto si potrebbe parlare, tranne che di indennità. Torno infatti a dire che se è vero che l'aiutante di battaglia è un grado, è altrettanto vero che un grado superiore non può e non deve avere lo stesso trattamento economico di un grado inferiore.

Noi abbiamo receduto dalla nostra richiesta di modificare il coefficiente per aderire alla proposta di dare agli aiutanti di battaglia cinque mila lire mensili: ma se l'onorevole Sottosegretario insiste sulla non pensionabilità, allora non possiamo più accettare la sua proposta, per ragioni di giustizia e di equità.

D E L U C A . Vorrei fare una considerazione, riferendomi a quanto detto in precedenza dall'onorevole Sottosegretario: se è vero che l'indennità di volo è stata considerata pensionabile per ragioni che tutti possono immediatamente avvertire, non è meno vero che gli aiutanti di battaglia hanno conquistato il loro grado rischiando la vita...

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per una volta!

D E L U C A . Ma il rischio, comunque, v'è stato. Se, dicevo, le due cose sono vere, bisogna anche riconoscere che esiste una certa analogia tra le due indennità.

Perciò il precedente della pensionabilità dell'indennità di volo, potrebbe valere anche per il caso in esame.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

CADORNA, *relatore*. Le osservazioni fatte dai colleghi sono senza dubbio giuste, ma parziali; perchè essi hanno dimenticato di ricordare la vera ragione per cui ci siamo trovati, per così dire, incastrati ed « imbotigliati ».

Un aumento, infatti, del coefficiente degli aiutanti di battaglia a quota 340 significherebbe mettere questi sottufficiali alla pari dei tenenti colonnelli; d'altra parte, non possiamo diminuire il coefficiente che già è stato riconosciuto ai marescialli maggiori. Credo che in effetti il Ministero della difesa sia stato molto generoso con la categoria dei sottufficiali, dato che, considerando come grado massimo quello di maresciallo maggiore, ha attribuito a questo grado il coefficiente 271, il coefficiente cioè del grado di maggiore. Comunque, abbia avuto il Ministero torto o ragione nel non dar luogo a un particolare coefficiente per gli aiutanti di battaglia, la realtà è quella che è; e spingere ancora più in su gli aiutanti di battaglia significherebbe attribuire loro addirittura il coefficiente dei tenenti colonnelli.

Non si può, tuttavia, disconoscere che gli interessati hanno il diritto di essere distanziati rispetto ai marescialli maggiori. Si tratta, dunque, di trovare una formula di compromesso: se il senatore Palermo ha accettato la proposta delle cinquemila lire mensili, il Ministero potrebbe accettare il principio della pensionabilità della indennità.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Ministero del tesoro è contrario.

CADORNA, *relatore*. Ma, una volta ammesso il principio che tra aiutante di battaglia e maresciallo maggiore un distacco vi deve essere, è difficile non ammettere anche le logiche conseguenze.

Riconosco le difficoltà del Ministero di fronte al problema della pensionabilità delle cinquemila lire proposte; ma rimane il fatto che gli aiutanti di battaglia potrebbero sempre dire: « Se le leggi del 1940 e altre successive hanno riconosciuto il nostro diritto a una diversità di trattamento giuridico ed economico rispetto ai marescialli maggiori,

chi vi ha detto di considerarci, invece, alla pari? ».

PALERMO. A mio avviso il problema è abbastanza semplice. Una differenza di trattamento economico fra gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori vi deve essere, e noi avevamo infatti proposto il coefficiente 340; ma ciò — è stato detto — significherebbe portare gli aiutanti di battaglia al trattamento dei tenenti colonnelli.

Ebbene, poichè tra i coefficienti 271 e 340 esistono altri coefficienti, possiamo assumere uno di questi, a esempio il coefficiente 284, che corrisponde al capo ufficio delle poste o il 285 che corrisponde all'applicato capo delle ferrovie dello Stato.

In fondo, non dimentichiamolo, gli aiutanti di battaglia sono soltanto 400, e rappresentano una categoria chiusa, destinata a estinguersi, a meno che non ci colga vaghezza di fare altre guerre. Ma siccome noi ci batteremo con tutte le nostre forze perchè guerre non ve ne siano più, gli aiutanti di battaglia non potranno aumentare di numero; bisogna, quindi, fare in modo di non creare sperequazioni a danno di coloro che hanno fatta davvero la guerra, sino al punto da conquistare un grado sul campo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo questa premessa del senatore Palermo sulla guerra, cercherò di considerare la questione nel modo più distaccato possibile, ma non privo di logica e di ragionamento. Desidero, dunque, ricordare al senatore Palermo che il riconoscimento che hanno avuto coloro che — superando tutti i gradi intermedi — sono stati promossi da semplici soldati al grado di aiutante di battaglia, è di per sè altissimo e, ai fini della carriera, il più altamente compensativo. Più compensativo della stessa medaglia d'oro, e più ancora di qualsiasi promozione di guerra. L'ufficiale, infatti, che, in guerra compie un atto di valore per cui merita una promozione, ha in fondo la promozione di un solo grado. Il soldato, invece, nelle stesse condizioni, passa di colpo a aiutante di

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

battaglia, cioè al grado massimo della carriera dei sottufficiali; il che significa acquisire il diritto a tutti gli scatti relativi a tale massimo grado, e la possibilità, quindi, di essere davanti a tutti i marescialli maggiori nel trattamento economico. Non v'è, infatti, maresciallo maggiore che, a questo riguardo, possa essere considerato alla pari dell'ultimo degli aiutanti di battaglia.

C A D O R N A , *relatore*. Vi è chi sostiene che nel passaggio però da maresciallo maggiore ad aiutante di battaglia si perdono gli scatti acquisiti come maresciallo maggiore, ed è come ricominciare da capo.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma tali casi sono pochissimi: nella maggioranza gli aiutanti di battaglia erano sergenti, graduati o addirittura soldati semplici.

Bisogna, inoltre, tener presente che nell'attribuzione del grado di aiutante di battaglia si è fatta astrazione dal possesso di un qualsiasi titolo di studio, tenendo conto soltanto del particolare, rilevante atto di valore.

C A D O R N A , *relatore*. Più che di atto di valore, si tratta di una capacità di comando.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A ogni modo, qui si è voluto fare anche un paragone tra il colonnello brigadiere e l'aiutante di battaglia: ma si tratta di casi assolutamente diversi.

Il colonnello brigadiere è colui che ha la funzione di generale di brigata, sostituisce cioè il generale di brigata in mancanza di disponibilità di ufficiali generali di questo grado; l'aiutante di battaglia, invece, non ha alcuna funzione di grado superiore, ma le stesse identiche funzioni del maresciallo maggiore.

Per quanto, poi, riguarda la questione della pensionabilità ho avuto una lunga discussione col Tesoro; ma su questo punto il Tesoro è irremovibile, perchè ne fa una questione di principio.

Sulle leggi che riguardano le ferrovie dello Stato e le poste, potrei fare, senatore Palermo, un'ampia dissertazione. La legge per le poste è stata varata quando ero sottosegretario, e perciò ne conosco tutti gli aspetti e i motivi. L'Amministrazione e il dicastero del Tesoro non hanno potuto fare a meno di tener conto delle ovvie, intuibili ragioni che imponevano una speciale considerazione per il servizio e, diciamo francamente, per le particolari prestazioni sia delle ferrovie, come delle poste.

Le poste rappresentano la più grossa banca d'Italia e i dirigenti postali hanno responsabilità non certamente inferiori a quelle dei direttori di banca; il loro trattamento è quello che è, soltanto per il fatto che essi lavorano alle dipendenze dello Stato; ma se fossero dei bancari, guadagnerebbero molto di più. Anche il capo della più modesta agenzia postale può essere equiparato al direttore di una piccola banca, dato che ha le stesse responsabilità.

Comunque, sia nel caso delle poste, come nel caso delle ferrovie, si tratta di aziende autonome dello Stato che, in funzione della loro organizzazione di tipo industriale, produttivistico, hanno un particolare ordinamento; per esse è quindi giustificata la adozione di quei coefficienti intermedi, cui ha accennato il senatore Palermo.

Arrivando, invece, a una generalizzazione, si finirebbe col disattendere il sistema dei coefficienti, con l'invalidare, cioè, un principio che è l'unico pilastro rimasto in piedi per quanto riguarda il trattamento degli statali.

Non potrei, dunque, accettare emendamenti che rappresentino una violazione di tale principio.

Sarei piuttosto dell'avviso di elevare la indennità a settantamila lire lorde annuali. Mi assumo, anzi, la piena responsabilità di questa proposta.

P R E S I D E N T E . Non bisogna dimenticare che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere nettamente contrario al provvedimento secondo quanto comunicai in una precedente seduta; e, pertanto, dato il corso assunto dalla discussione, il

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

provvedimento — a norma dell'articolo 31 del Regolamento — dovrebbe essere rimesso alla deliberazione dell'Assemblea, e l'esame proseguire qui in sede referente.

Per evitare tale soluzione, si potrebbe approntare un nuovo testo da sottoporre immediatamente al parere della Commissione finanze e tesoro.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se siamo d'accordo sulla mia proposta di dare un'indennità di settantamila lire lorde annuali, ho già un testo pronto da sottoporre all'esame della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E. Do lettura del nuovo testo del disegno di legge proposto dal Sottosegretario di Stato e che reca anche un nuovo titolo.

Esso è del seguente tenore:

« Aumento dell'indennità annua agli aiutanti di battaglia »

Art. 1. — La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è elevata a lire 70.000.

Art. 2. — La presente legge ha effetto dal 1° giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3. — All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 34 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1 milione 200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio ».

Rimane allora inteso che sottoporremo il nuovo testo del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro, sperando che possano essere superati i motivi di contrarietà al testo originario del provvedimento.

Nell'attesa il seguito della discussione del disegno di legge, se non si fanno osservazioni, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare » (1260) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor-militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che per quanto riguarda la copertura finanziaria non è stato tenuto conto che una parte dell'onere relativo al soprassoldo medaglie, relativa agli assegni di militari in servizio, grava su capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

« Si rileva, inoltre, per quanto riguarda la estensione dell'assegno ai decorati di croce di guerra al valor militare, che sarebbe opportuno per ragioni di chiarezza richiamare nel testo la legge istitutiva della decorazione, ed, inoltre, fissare un termine entro il quale gli aventi diritto possano presentare la domanda di concessione dell'assegno.

« La Commissione, pertanto, ritiene necessario apportare al testo i seguenti emendamenti:

all'articolo 3, in fine, dopo le parole: « al valor militare », aggiungere le altre: « istituita con regio decreto 7 gennaio 1922,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

n. 195 » (analoga indicazione dovrà essere inserita nel titolo del disegno di legge);

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, per la parte di rispettiva competenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

J A N N U Z Z I, *relatore*. Il disegno di legge nel suo contenuto mi pare si commenti da se stesso: come si fa a non riconoscere un miglioramento dei soprassoldi a favore delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e a favore dei decorati dell'Ordine militare d'Italia, e a non concedere *ex novo* un assegno anche ai decorati della Croce di guerra al valor militare? Di fronte a disegni di legge di tal genere non resta da fare che una considerazione: quanto diamo ai valorosi che hanno servito la Patria, è sempre troppo poco.

Però, bisogna fare i conti con la borsa e perciò la mia proposta non può che essere di pieno accoglimento, anche per un particolare che sembra trascurabile, ma che è sostanziale: alla denominazione di « soprassoldo » si sostituisce quella di « assegno », che sembra essere più dignitosa, se non addirittura più elegante.

La Commissione finanze e tesoro, nel far rilevare che per quanto riguarda la copertura finanziaria non è stato tenuto conto che una parte dell'onere grava su capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, propone un nuovo testo dell'articolo 4, contenente tale precisazione. Si tratta di un emendamento che non può non essere accolto, perchè non si fa altro in tal modo che ripartire l'onere tra il Ministero del tesoro e quello della difesa e lasciare immutata la cifra nella sua entità.

Per quanto riguarda le altre osservazioni contenute nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, e cioè la proposta di aggiungere nell'articolo 3 del disegno di legge in esame, le parole, in fine dell'articolo, « istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195 », faccio

notare che tale legge recita che le Croci al merito di guerra sono conferite non per i titoli comuni, di cui all'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ma per atti specifici di valore. Si tratta, quindi, di una limitazione, e non soltanto di un puro e semplice richiamo generico alla legge istitutiva. In definitiva noi andiamo a stabilire — e mi sembra giusto — che l'assegno annuo di cui all'articolo 3 del disegno di legge in discussione viene concesso per le Croci di guerra assegnate per atti di valore militare, e non per i titoli comuni, quali una semplice permanenza al fronte, evitando così che l'assegno possa essere rivendicato da tutti i decorati con Croce di guerra. Anche quest'altro emendamento proposto dalla 5<sup>a</sup> Commissione ha, pertanto, carattere formale, non sostanziale, e sono, quindi, favorevole ad una modifica nel senso anzidetto.

Nutro, invece, notevoli perplessità circa la proposta, contenuta ognora nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, di fissare un termine entro il quale gli aventi diritto possano presentare la domanda di concessione dell'assegno.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nonostante i rilievi formulati dal senatore Jannuzzi, penso che anche in questo caso sia opportuno inserire una limitazione nel tempo per la presentazione delle domande, pur lasciando sempre valida la possibilità di usufruire del diritto sancito dal provvedimento di legge. Tale duplice scopo può essere facilmente conseguito aggiungendo all'articolo 3 due nuovi commi che potrebbero essere così formulati:

« L'assegno è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

« Per coloro che presentino la domanda oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

giorno del mese di presentazione della domanda ».

Come si vede, coloro i quali presentino la domanda oltre il termine stabilito non perderanno il titolo, ma soltanto vedranno decorere l'assegno dalla data di presentazione della domanda stessa. È una formula idonea a liberare gli uffici da pratiche retroattive, e che, comunque, in pratica non verrà applicata, in quanto le Associazioni di categoria si faranno premura di segnalare agli affiliati i benefici della nuova legge, automaticamente mettendoli in condizione di inoltrare subito la domanda.

**V E N U D O .** Occorre tenere conto anche dei decorati che non fanno parte di specifiche Associazioni; penso, quindi, che sarebbe opportuno estendere il termine massimo.

**C A I A T I ,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non ho alcuna difficoltà ad aumentare il limite, portandolo anche a un anno.

**J A N N U Z Z I ,** *relatore.* Mi sembra che la misura di un anno sia opportuna; d'altro canto, occorre rendersi conto che non ponendo alcun limite si creerebbe per il Ministero la eventualità di una eccessiva e complessa mole di lavoro. D'altronde, se qualcuno presenterà la domanda dopo un anno dalla apertura dei termini, riceverà un danno finanziario del quale egli solo è colpevole. È vero che avevo detto di essere contrario alla fissazione di termini, ma in quanto implicino decadenza di diritti; qui, invece, si conserva il diritto e si va incontro ad un danno finanziario proporzionato alla negligenza degli interessati. Pertanto sono perfettamente d'accordo per l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, numero 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare . . . . .	L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . .	» 18.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . .	» 7.500

(È approvato).

## Art. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di « assegni » e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

Per il grado di Cavaliere . . . . .	L. 52.500
Per il grado di Ufficiale . . . . .	» 60.000
Per il grado di Commendatore . . . . .	» 67.500
Per il grado di Grande Ufficiale . . . . .	» 75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce . . . . .	» 82.500 ».

(È approvato).

## Art. 3.

È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare.

In ordine a questo articolo, vi è, anzitutto, la proposta di un emendamento aggiuntivo formulata dalla Commissione finanze e tesoro e accettata dal relatore. L'emendamento, proposto dalla 5<sup>a</sup> Commissione, riguarda le parole « istituita con regio decreto 7 gen-



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

naio 1922, n. 195 », che vanno aggiunte dopo le parole: « al valor militare ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Il secondo emendamento, proposto dal Governo, riguarda l'aggiunta dei seguenti altri due commi:

« L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

« Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

« È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.

L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ».

(È approvato).

Art. 4.

Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi iscritti nel capitolo n. 489 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

La Commissione finanze e tesoro ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, per la parte di rispettiva competenza ».

JANNUZZI, *relatore*. Non ho nulla da eccepire su questo emendamento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 proposto dalla Commissione finanze e tesoro, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1961.

Per evidenti ragioni, dato, cioè, che il provvedimento deve ritornare alla Camera dei deputati, e che ignoriamo il tempo necessario per l'iter del disegno di legge, proporrei un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 che dica:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961 ».

JANNUZZI, *relatore*. Sono favorevole.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5, proposto dal Presidente.

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)27<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1960)

J A N N U Z Z I, *relatore*. A mio avviso va modificato il titolo del provvedimento; dato che chiamiamo i soprassoldi assegni, là dove si parla di estensione del soprassoldo si dovrebbe, in conseguenza, più opportunamente parlare di concessione di un assegno.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I soprassoldi diventano assegni soltanto dopo l'articolo 2 del disegno di legge in discussione. Il titolo, evidentemente, ha un riferimento alle norme in vigore. È vero che per la Croce al valor militare non era previsto alcun beneficio economico; però, siccome tale beneficio viene ora dato allo stesso titolo per cui viene dato ai possessori di medaglie al valor militare e ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, nella intestazione del provvedimento dobbiamo continuare a scrivere « soprassoldo », anche perchè chi va a consultare la legge possa orientarsi e capire immediatamente che si tratta di soprassoldi, sia pure destinati da ora in poi a chiamarsi assegni.

J A N N U Z Z I, *relatore*. Non è esatta la versione che l'onorevole rappresentante

del Governo ha fornito della sua tesi; se è vero che occorre continuare nel titolo del provvedimento a chiamare « soprassoldi » quei benefici finanziari che ora mutano denominazione in « assegni », è anche vero che, là dove non si tratta di modificare una norma in vigore, bensì di istituirne una nuova, non esiste alcuna vecchia denominazione da richiamare. È il caso, appunto, dell'assegno per i decorati della Croce di guerra al valor militare, che finora non è previsto nè come assegno, nè come soprassoldo.

P R E S I D E N T E. La migliore soluzione è quella di lasciare inalterato il titolo, il quale comunque ha sempre e soltanto un valore orientativo.

Metto, pertanto, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari